# CITTA’ DI BONDENO

**(Provincia Di Ferrara)**

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO AMMINISTRATIVA A TITOLO GRATUITO, DEL CAMPO DA TENNIS SCOPERTO E SITO IN VIALE MATTEOTTI PRESSO IL “CENTRO 2000” CON ANNESSE PERTINENZE E LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DELL’ASSOCIAZIONE.**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni miglior effetto di ragione e di legge tra:

1. Il Comune di Bondeno con sede in Bondeno (Fe), Piazza Garibaldi n. 1, C.F. 00113390389, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza, nata a Bondeno il 20/03/1963, Cod. Fisc. MZZPLA63C60A965Z, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale, Dirigente del Settore Socio Scolastico, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta, ai sensi del vigente Statuto Comunale e dell’incarico conferitole con decreto del Sindaco n. 4 del 12.01.2021, ed in attuazione della Delibera di Giunta n. 332 del 24.12.2019 e della determina n. 952 del 05.10. 2020, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità “Comune”;

E

1. ……………………….…………………… , con sede legale in ……………………………………., C.F. …………………………, P.IVA ……………………., nella persona del suo Presidente ……………………., nato a ……………………… il …………………, residente in ……………………………….., nel seguito indicata come “concessionaria;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1) - OGGETTO E SCOPO DELLA CONCESSIONE -** Il Comune concede in concessione d’uso amministrativa a titolo gratuito a ………………………………………………………..che come sopra rappresentata accetta, l’immobile di proprietà comunale, che rientra nel patrimonio indisponibile dell’Ente, sito in Bondeno Viale Matteotti, censito al Fg. 129, Mapp.16 sub 18-19, formato da locali vari e area cortiliva di pertinenza, così come individuati nella planimetria allegata al presente contratto.

La c oncessionaria si servirà dell’immobile con la dovuta diligenza, per adibirlo allo volgimento di attività di aggregazione sportive-ludico-ricreative a favore principalmente di bambini e ragazzi

in età scolare, nonché a favore dei giovani del territorio per il perseguimento degli obiettivi citati, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti; in caso di utilizzo diverso da quello previsto nel presente contratto, il Comune ne potrà richiedere l’immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno.

**Art. 2) – DURATA DELLA CONCESSIONE -** La presente concessione d’uso amministrativa a titolo gratuito ha la durata di due anni, dal 01/05/2024 – 31/08/2026, prorogabile, alle medesime condizioni, per ulteriori due anni – ossia dal 01.09.2026 al 31.08.2028, con decorrenza dalla sua sottoscrizione. Entrambe le parti possono recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di due mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo pec. La concessionaria tuttavia si obbliga a riconsegnare immediatamente al Comune quanto forma oggetto di concessione d’uso in caso di pubblica utilità (calamità naturali ect.). Si precisa che, cessata la pubblica utilità, l’impianto sarà riconsegnato alla concessionaria. Non è previsto il rinnovo tacito del contratto. Alla scadenza del contratto la concessionaria è obbligata a restituire l’intero impianto sportivo.

**Art. 3) – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO -** L’impianto sportivo viene concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto così come attualmente si trova; all’atto della consegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti . Al termine del contratto verrà effettuato un sopralluogo congiunto fra le medesime parti convenute al momento della consegna, per accertare le condizioni dell’immobile rispetto alla consegna iniziale e per verificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento d’uso. Di tale sopralluogo verrà redatto un verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Nel caso in cui la concessionaria si rendesse inadempiente agli obblighi sanciti nel presente contratto il Comune è legittimato a chiedere l’immediata restituzione dei locali concessi in uso salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora, alla scadenza del contratto la concessionaria non provveda alla riconsegna dell’impianto libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni diretti ed indiretti, arrecati al Comune, in conseguenza del suo inadempimento.

Il presente contratto cessa altresì automaticamente per scioglimento della concessionaria, o per le mutate condizioni della stessa, che le impediscano di contrattare con la P.A. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà corrisposto alla concessionaria

all’atto della riconsegna dell’immobile.

**Art. 4) – CUSTODIA -** La concessionaria è costituita custode dell’immobile e degli annessi servizi/pertinenze ed è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati ai medesimi, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile alla stessa quanto prodotta da terzi. La concessionaria dovrà:

* 1. custodire e conservare il bene, nel suo complesso, con la massima cura;
  2. mantenere i locali concessi nello stato attuale in cui si trovano, salvo migliorie da apportare in base a specifici accordi con l’Amministrazione comunale;
  3. servirsi dei locali esclusivamente per l’uso per il quale sono stati concessi.

E’ fatto espresso divieto di cessione del contratto. La concessionaria non può concedere a terzi il godimento del bene, neppure in modo temporaneo, fatto salvo che per perseguire le finalità previste nel presente contratto.

**Art. 5) – ATTIVITA’ DELLA CONCESSIONARIA -** La concessionaria dovrà utilizzare e far utilizzare l’immobile e relative pertinenze in modo corretto, usando la diligenza “del buon padre di famiglia” e osservando le norme vigenti applicabili e compatibili con la natura dell’immobile stesso. Sono a carico della concessionaria:

1. l’acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso, necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell’immobile concesso in uso;
2. la concessionaria non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione al fabbricato ed alla sua destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, il quale potrà in qualunque momento fare ispezionare i luoghi. Nessun corrispettivo sarà riconosciuto alla concessionaria a titolo di indennizzo, rimborso spese e quant’altro per i lavori eseguiti nel fabbricato e per le eventuali migliorie apportate allo stesso, anche nel caso di risoluzione anticipata del contratto;
3. sono poste a carico della concessionaria le spese di manutenzione ordinaria che in via

esemplificativa si elencano:

* la manutenzione generale del campo da tennis con relative operazioni di cura e mantenimento del terreno di gioco ( rullatura, stesura manto terra rossa , posa in opera nastri e tracciatura campo ecc.);
* la riparazione delle parti mobili, degli infissi e di eventuali arredi ed attrezzature;
* la pitturazione di infissi, pali, cancellate;
* la sostituzione di serrature, maniglie, lampade, neon, corpi illuminanti in genere, interruttori, rubinetterie, vetri, ed in genere di tutti gli accessori ed arredi di cui l’impianto è dotato, utilizzando materiale di pari qualità e forma;
* l’imbiancatura almeno annuale dei locali degli spogliatoi, docce e servizi igienici inclusi;
* la fornitura dei materiali di consumo quali a titolo esemplificativo: cassette del pronto soccorso, sapone, carta igienica, asciugamani di carta, ecc. a servizio degli spogliatoi;
* la potatura di alberi e siepi posti all’interno e nelle pertinenze dell’impianto, e la manutenzione del verde in generale con adeguata pulizia delle aree pertinenti quelle da gioco;

1. sono poste a carico del concessionario le spese di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, o altre utenze, che saranno richieste a rimborso dal Comune di Bondeno in quanto non risulta possibile volturare individualmente le utenze stesse stante la centralizzazione degli impianti di erogazione;
2. utilizzare l’immobile concesso in uso con le modalità e secondo le finalità della proposta tecnica presentata e restituirlo all’Amministrazione, alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta;
3. la concessionaria è tenuto a custodire i locali concessi e a conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarli esclusivamente per lo svolgimento delle attività descritte nell’ avviso e nel progetto tecnico presentato:
4. la concessionaria è tenuta a garantire l’esclusivo utilizzo dei locali dell’impianto a favore del Comune di Bondeno solo in caso di pubblica utilità (calamità naturali, ect.). Si precisa che, cessata la pubblica utilità, il fabbricato sarà riconsegnato al concessionario;
5. l’impianto sportivo viene affidato alla concessionaria affinché essa ne faccia uso per l’organizzazione e gestione di attività sportive, a titolo amatoriale e/o agonistico, ed in particolare all’attività del tennis quale attività prevalente. La gestione della struttura è finalizzata

sia alla pratica di natura sportiva, sia ludico-ricreativa;

1. presentare al Comune di Bondeno, entro la scadenza della concessione in uso, una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare riguardo alle finalità per le quali l’impianto sportivo viene concesso;

**Art. 6) - OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL COMUNE -** Sono a carico del Comune di Bondeno, quale proprietario, le spese di manutenzione straordinaria delle pertinenze, compresi i locali adibiti a sede dell’Associazione .

Il Comune si riserva la facoltà di concedere unicamente contributi a titolo di rimborso spese come da atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 332/2019 ovvero in caso di realizzazione di progetti straordinari non compresi nell’attività ordinaria pari ad un massimo dell’80% delle spese di progetto debitamente rendicontate, fino ad un massimo di € 3.000,00. I contributi si intendono erogati a sostegno dei cittadini di Bondeno che partecipano ai corsi o alle attività di carattere sportivo, allo scopo di abbattere le spese di frequenza/iscrizione applicate e con particolare riferimento al coinvolgimento di giovani e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, a cui sarà applicata, se dovuta, la ritenuta d’acconto di legge. I contributi potranno essere erogati solo previa rendicontazione dettagliata delle spese e delle entrate, corredata della necessaria documentazione contabile. Nessun importo ulteriore potrà essere richiesto rispetto a quanto erogato.

**Art. 7) – CONTROLLI -** La concessionaria permetterà ed agevolerà le visite periodiche che, tecnici, funzionari o incaricati del Comune, riterranno di effettuare. Il Comune potrà valutare l'attuazione di lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; le decisioni sull’entità dei lavori non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

# ART. 8) – SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL’IMMOBILE -

La concessionaria non potrà sub concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente concessione. Non potranno altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell’immobile, senza specifica autorizzazione formale dell’ente proprietario. Se

tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità, ed omologazione dell’impianto, la concessionaria dovrà acquisirle a sua cura e spese salva ogni determinazione in merito da parte dell’ente proprietario.

**Art. 9) - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE -** La concessionaria esonera espressamente il Comune di Bondeno da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente contratto e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative. L’operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovranno essere consegnate al Comune contestualmente alla consegna dell’immobile in concessione.

La concessionaria esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la stessa dovesse instaurare per quanto previsto nella concessione d’uso e nel progetto presentato al Comune.

**Art. 10) – CONTROVERSIE -** Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione della concessione d’uso amministrativa è competente il Foro di Ferrara. E’ escluso l’arbitrato.

**Art. 11) – CODICE DI COMPORTAMENTO –** La concessionaria prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 (di seguito “Codice”), integrato dal Codice di comportamento del Comune di Bondeno, approvato con deliberazione di G.C. n. 262 del 18/12/2013, (di seguito “Codice”). La concessionaria si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

A tale fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web del Comune e che il Comune, ne ha consegnato copia alla concessionaria che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla comodataria assegnandole un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni

subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che alla concessionaria spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

**Art. 12) – INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) N. 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE**

Il Comune di Bondeno, con sede in Bondeno (FE), Piazza Garibaldi n. 1 – pec. [comune.bondeno@pec.it,](mailto:comune.bondeno@pec.it) (tel. centralino 0532/899211) in qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD \_ DPO) l'Avvocato Andrea Camata,e-mail: [**andrea.camata@studiocamata.it**](mailto:andrea.camata@studiocamata.it)**,** pec: [**andreacamata@pec.it**](mailto:andreacamata@pec.it)

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario in considerazione della tipologia del contratto d’appalto sottoscritto. I dati saranno conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione amministrativa.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Bondeno. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla normativa. I responsabili della protezione dei dati sono i sottoscrittori del presente contratto.

**ART. 13) - Normativa anticorruzione – Condizioni previste dalla sottosezione “Rischi Corruttivi” di cui al PIAO –**

Con riferimento al contenuto della sottosezione “Rischi corruttivi” di cui alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione” contenuta nel P.I.A.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 21.03 2024, le Parti danno atto che:

a) hanno reso formale dichiarazione, conservata agli atti, in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 19/04/2013, n. 62 - Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - e dal Codice di comportamento del Comune di Bondeno, approvato con deliberazione di G.C. n. 262 del 18/12/2013, e dal D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 53 comma 16/ter, rispettivamente secondo il modello allegato A) del citato piano per il Comune di Bondeno ed il modello allegato B) del citato piano per la comodataria;

b) il legale rappresentante della comodataria ha dichiarato, in conformità al modello allegato D) al Piano, conservato agli atti, l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Dirigenti del Comune di Bondeno;

c) il Dirigente, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bondeno, ha verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d’interesse;

d) è fatto divieto per la comodataria, durante l’esecuzione del contratto, di intrattenere rapporti di servizio con gli Amministratori ed i Dirigenti e loro famigliari stretti (coniuge e conviventi).

**Art. 14 – OBBLIGHI DI LEGGE** - La concessionaria ha l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti che disciplinano la sua attività e sarà responsabile dell’osservanza delle leggi di pubblica sicurezza che ne regolamentano l’esercizio. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

**Art. 15) – SPESE CONTRATTUALI** - Tutte le spese del presente contratto ed ogni onere accessorio, sono a carico della concessionaria. L’atto, è esente dall'imposta di bollo ai sensi della L. 30/12/2018 n. 145 così come modificato dal comma 646, in quanto ....................................................... **Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.**

**Art. 16) – NORME FINALI** - Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi, efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Per quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e ad eventuali altre leggi vigenti in materia.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti contraenti nei modi e nelle forme di legge in segno di accettazione piena.

Per il Comune di Bondeno

Il Dirigente del Settore Socio Culturale: Dott.ssa Mazza Paola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per ……………………………………………………………………

il Presidente …………………………………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_